



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di AREZZO)

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI INTEGRATO

INDICE

Articolo 1	-Finalità e ambito di applicazione	4
Articolo 2	-Regolamento di contabilità	4
Articolo 3	-Sistema dei controlli interni (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000).....	4
Articolo 4	-Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)	5
Articolo 5	-Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	5
Articolo 6	-Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile....	6
Articolo 7	-Controllo di Gestione (artt. 196-197-198-198/bis del D.Lgs. n. 267/2000).....	7
Articolo 8	-Struttura operativa del Controllo di Gestione.....	8
Articolo 8-bis	-Controllo strategico (art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000).....	8
Articolo 9	-Controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000).....	10
Articolo 9-bis	-Controllo sulle società partecipate non quotate (art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000)	11
Articolo 9-ter	- Modalità di svolgimento del controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo societario	12
Articolo 9-quater	-Modalità di svolgimento del controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo economico e finanziario.....	13

Articolo 9-quinquies	- Modalità di svolgimento del controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo di efficienza ed efficacia sui servizi affidati e del controllo di regolarità sulla gestione.	14
Articolo 9-sexies	-Controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/20007.....	15
Articolo 10	- Esito dei controlli e raccordo con il controllo della Corte dei Conti- Referto.....	16
Articolo 11	- Comunicazioni.....	16
Articolo 12	- Rinvio, entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.....	16

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Montevarchi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 147 del TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Lo stesso ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza, nonché l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con il rispetto degli equilibri finanziari e la qualità dei servizi erogati.

E' fatto salvo, dal presente regolamento, il coordinamento con le forme di controllo esterno esercitate dall'Organo di Revisione, dall' Organismo Indipendente di Valutazione e dalla Corte dei Conti

Articolo 2 – Regolamento di contabilità

1. Le norme del presente regolamento, che disciplinano il controllo di gestione ed il controllo sugli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità dell'Ente ed approvate ad integrazione dello stesso, ai sensi degli articoli 196, 147-quinquies del TUEL.

Articolo 3 – Sistema dei controlli interni (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Alla sua organizzazione partecipano: il Segretario dell'Ente, i Dirigenti, i Responsabili di Servizio e le unità di controllo istituite.

2. Il sistema dei controlli interni comprende:

a. controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b. controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c. controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d. controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei Servizi;

e. controllo sulle società partecipate, finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170 c. 6 del TUEL, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni dell'ente;

f. controllo sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante Organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

Articolo 4 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo preventivo si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa a quella integrativa dell'efficacia.
3. Il controllo successivo si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte della fase di integrazione dell'efficacia.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, sulle proposte degli atti del Consiglio e della Giunta, che non siano mero atto di indirizzo politico, è assicurato mediante l'apposizione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000.
2. Il controllo preventivo si attua, inoltre, attraverso il parere del Collegio dei Revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL. 267/2000.

3. Per ogni atto di competenza dei dirigenti, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato con la sottoscrizione dell'atto medesimo, con la quale si perfeziona il provvedimento.

4. Nella formazione delle determinazioni, che comportano impegno di spesa, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.

5. Ove i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati sulle proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio ed alla Giunta non siano positivi o siano articolati nella motivazione pur nell'espressione favorevole, dovranno essere integralmente riportati all'interno del testo dell'atto affinché l'organo deliberante possa con consapevolezza valutarli ed eventualmente discostarsene motivatamente.

Articolo 6 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal Segretario Comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con apposite tecniche di campionamento.

2. Ai sensi dell'art. 147-bis comma 2 del TUEL, sono soggette al controllo di regolarità amministrativa le determinazioni che comportano impegno di spesa, atti di liquidazione, contratti, ordinanze, decreti, concessioni, autorizzazioni e ogni altro atto amministrativo non ricompreso nelle precedenti tipologie.

3. Il Segretario Comunale, per lo svolgimento di tale attività, è assistito da personale individuato con proprio atto, sentiti i Dirigenti.

4. Il Segretario Comunale svolge il controllo successivo, con cadenza semestrale e può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.

5. Il controllo avviene con sorteggio, effettuato a norma di legge, obbligatoriamente ogni semestre sui registri delle determinazioni di impegno e di liquidazione e comunque su ogni altra tipologia di atto amministrativo che il Segretario ritenga opportuno verificare in occasione di tali scadenze. Per ogni tipologia di atto controllato il segretario comunale deve effettuare la verifica di almeno il 2% degli atti e/o provvedimenti adottati per ogni semestre di riferimento.

6. Il Segretario Comunale redige una relazione sui controlli effettuati e la metodologia utilizzata. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.

Il Segretario, quindi, trasmette la relazione alla Giunta Comunale, che con propria deliberazione, nella prima seduta utile ne prenderà atto, al presidente del Consiglio Comunale che tempestivamente informerà i consiglieri, ai Dirigenti, all'Organo di Revisione e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

7. Qualora il Segretario Comunale, a seguito delle verifiche, dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei superiori interessi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, informa il soggetto interessato emanante affinché quest'ultimo possa valutare eventuali provvedimenti revocatori e/o di autotutela, ferme restando le personali responsabilità facenti capo a ciascuno.

8. Laddove il Segretario Comunale rilevi gravi irregolarità, per cui si possano ipotizzare responsabilità amministrativo-contabile e/o disciplinare e/o penale, trasmette la relazione anche all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Art. 7 - Controllo di Gestione (artt. 196-197-198-198/bis del D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Sistema del controllo di gestione pone in essere attività e procedure dirette a monitorare la gestione operativa dell'ente, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, fornendo al contempo elementi utili sotto il profilo della rilevazione dei risultati conseguiti, rispetto ad obiettivi predefiniti.

2. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di programmazione, monitoraggio e verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, i relativi costi ed i risultati prodotti dall'azione amministrativa.

3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- coordinamento nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ad integrazione del piano della performance, dove vengono individuate le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e grado di economicità dell'azione amministrativa;

- elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività, indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, riferiti ai singoli obiettivi inseriti nel PDO annuale;
- rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo e ove possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi inseriti nel PDO, al fine di verificare il loro stato di attuazione ed individuare eventuali azioni correttive;
- rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, con l'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel PDO annuale.

4. Al termine dell'esercizio, la struttura competente in materia di controllo di gestione, di cui al successivo art. 8, redige il referto conclusivo, ai sensi dell'art. 198 e 198 bis del Dlgs n. 267/2000, e lo trasmette alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 8 - Struttura operativa del Controllo di Gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, svolge attività di supporto e coordinamento, con proprio responsabile, che predispone strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell'Ente e ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Ogni Dirigente di Settore individua un referente a cui compete la rilevazione e monitoraggio dei dati contabili ed extra contabili di Settore, rilevanti ai fini del controllo di gestione. Il nominativo del referente viene comunicato al Segretario Comunale, al Responsabile del Settore Finanziario e al Responsabile del servizio del controllo di gestione.

3. La struttura, di cui al primo comma, è autonoma rispetto, sia agli organi di governo che ai responsabili della gestione, ed è inserita nell'area economico-finanziaria al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico-patrimoniale.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario è preposto al coordinamento e alla direzione complessiva dell'attività svolta dalla struttura operativa del controllo di gestione.

Art. 8-bis- Controllo strategico (art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000)

1. **Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nel Documento Unico di**

Programmazione, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa e gli aspetti socio-economici .

- 2. Il Sindaco, secondo quanto stabilito nello Statuto del Comune di Montevarchi, presenta le Linee Programmatiche di mandato al Consiglio Comunale.**
- 3. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione ed all'adeguamento periodico delle Linee di mandato, determinando programmi e progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nel Documento Unico di Programmazione, aggiornato ed approvato ogni anno, unitamente al Bilancio di previsione.**
- 4. La pianificazione approvata dal Consiglio Comunale, nel Documento Unico di Programmazione, trova la sua graduale attuazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), che traducono le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali annuali.**
- 5. La Giunta Comunale fissa nel PEG e nel PDO, con la partecipazione del Segretario Comunale, dei Dirigenti e dell'OIV, gli indicatori di risultato (outcome) che permettono di verificare anche lo stato di attuazione della pianificazione strategica, suddividendo le risorse tra i vari centri di responsabilità ed attuando un diretto collegamento tra programmazione strategica, gestione e valutazione delle performance di dirigenti e dipendenti.**
- 6. Il Segretario Comunale coordina i dirigenti nella predisposizione di rapporti annuali ed infrannuali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, sulla relativa utilizzazione delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa, sui tempi di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti, sulla qualità dei servizi erogati ed il rispetto e sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti.**

Detti rapporti vengono utilizzati, per elaborare i report periodici da presentare alla Giunta Comunale per la relazione al rendiconto annuale, ed al Consiglio Comunale per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

- 7. Il Consiglio Comunale confronta i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.**

Articolo 9 – Controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- equilibrio tra entrate e spese complessive;
- equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- controllo sulla gestione di cassa;
- equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

4. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario. Con scadenza 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

5. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del Servizio Finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

Partecipano all'attività di controllo l'Organo di Revisione, il Segretario Comunale e, qualora richiesti dal Responsabile del Servizio Finanziario, i Responsabili di Servizio.

6. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del Servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 9-bis – Controllo sulle società partecipate non quotate (art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il presente articolo disciplina le attività di vigilanza e controllo, esercitate dal Comune di Montevarchi, ai sensi dell'articolo 147-quater del D.Lgs.267/2000, tramite la definizione di regole e procedure omogenee per il monitoraggio e il presidio degli enti partecipati.

A tal fine, il presente regolamento individua diversi livelli di competenze comunali, in merito ai processi decisionali che riguardano gli enti partecipati, definisce procedure comuni a cui gli enti partecipati dovranno attenersi, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del comparto pubblico allargato e di predisposizione del bilancio consolidato.

2. Il controllo sulle società partecipate si applica a:

- le società, non quotate, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, così come costituite e operanti alla data di approvazione del presente regolamento;
- le società, non quotate, affidatarie dirette, secondo i principi dell'in-house providing di servizi pubblici locali, strumentali o di interesse generale.

3. Il Comune di Montevarchi esercita il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento sulle società partecipate attraverso 4 distinte tipologie di controllo.

4. Controllo societario, intendendosi come tale, il controllo che si esplica:

- nella fase di formazione dello statuto delle società e dei suoi aggiornamenti;
- nell'esercizio del diritto di voto, all'interno degli organi sociali;
- nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto;
- nella definizione di patti parasociali e/o di patti di sindacato;
- nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
- nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico degli enti, previsti dalla legge.

- nella definizione e verifica del grado di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi gestionali definiti nel Documento Unico di Programmazione.

5. Controllo economico-finanziario, ha lo scopo di rilevare la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società e i rapporti finanziari intercorrenti con l'Ente, attraverso l'analisi dei documenti contabili e relative relazioni.

6. Controllo di regolarità sulla gestione, ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzioni di personale, appalti di beni e servizi, consulenze, incarichi professionali, e si esplica attraverso la presa visione da parte dell'Amministrazione dei regolamenti adottati dalle società e tramite richieste specifiche di documentazioni e informazioni.

7. Controllo di efficienza ed efficacia sui servizi affidati, che si attua attraverso un'attività di definizione e monitoraggio dei contratti di servizio, della loro sostenibilità economica e del rispetto di standard prefissati di qualità.

Articolo 9-ter – Modalità di svolgimento del controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo societario.

1. Il controllo societario si esercita attraverso il Consiglio Comunale, il Sindaco e i rappresentanti del Comune, nei consigli di amministrazione e nelle assemblee.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze delineate dall'art. 42 del Tuel, definisce:

- gli indirizzi da osservare da parte delle società partecipate anche con riferimento a modifiche statutarie, operazioni di trasformazione, conferimento, fusione, acquisizione di partecipazioni, ecc.;
- gli indirizzi in materia di organizzazione e concessione dei servizi pubblici, affidamenti di attività e servizi mediante convenzioni;
- gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Montevarchi presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze delineate dall'art. 147-quater del D.lgs. 267/00, approva gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate.

3. Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente, o tramite suo delegato, alle assemblee delle società partecipate;
 - nomina o designa i rappresentanti del Comune negli organi sociali.
4. I rappresentanti dell'amministrazione presso gli enti partecipati vigilano sull'attuazione degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e riferiscono in merito ad eventuali scostamenti affinché l'amministrazione possa assumere le necessarie azioni correttive .
5. L'Ufficio competente in materia di società partecipate, svolge un ruolo di coordinamento e supporto all'azione degli amministratori e dei rappresentanti dell'amministrazione presso gli enti, operando anche in collaborazione con i Dirigenti dei servizi competenti per materia. In particolare le funzioni svolte dal predetto Ufficio, in relazione al controllo societario sono:
- gestione del sistema informativo sulle partecipate, per tenere aggiornato lo scadenziario delle nomine ed effettuare il controllo sui compensi dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione;
 - adempimenti a carattere generale verso soggetti esterni posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia;
 - esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti degli Enti e Società partecipate;
 - supporto per le questioni all'ordine del giorno e per quanto altro richieda specifiche conoscenze legate alla struttura, alla natura o alla storia dell'ente partecipato.

Articolo 9-quater – Modalità di svolgimento del controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo economico e finanziario.

1. Il controllo economico-finanziario si realizza due fasi:
- attraverso l'analisi del bilancio d'esercizio delle società partecipate dell'Ente, con la predisposizione, da parte dell'Ufficio competente in materia di società partecipate, di un apposito report annuale, nel quale si evidenzino, oltre ad informazioni a carattere generale sulle società partecipate, il valore assunto, nel tempo, da specifici indici di bilancio, di natura economica, patrimoniale e finanziaria;

- la predisposizione di un bilancio consolidato di gruppo, approvato dal Consiglio Comunale. A tale fine le società che fanno parte dell'area di consolidamento riconciliano i conti con lo schema unico, come previsto dal D.Lgs 118/2011.

Articolo 9-quinquies – Modalità di svolgimento del controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo di efficienza ed efficacia sui servizi affidati e del controllo di regolarità sulla gestione.

1. Il controllo sulla qualità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale si applica solo alle società affidatarie di servizi.
2. Il presente controllo pone la sua attenzione sui contratti di servizio o le convenzioni con cui si affidano attività strumentali o di interesse generale, verificando la regolare esecuzione del contratto, la qualità del servizio erogato e l'economicità ed efficienza dell'attività. Il controllo avviene tramite i Dirigenti dei servizi competenti per materia.
3. In particolare il controllo riguarda i seguenti aspetti:
 - **CONTRATTO DI SERVIZIO:** in via preventiva analisi delle clausole che definiscono i rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore, ed aggiornamento dei contratti in essere, con l'introduzione di clausole e condizioni di legge previste per gli affidamenti di servizi a società partecipate.
 - **CARTA DEI SERVIZI:** in via preventiva, definizione, dei contenuti della carta dei servizi individuando il livello minimo del servizio e gli standard che devono essere garantiti; monitoraggio in itinere e conclusivo sull'applicazione della carta dei servizi.
 - **CUSTOMER SATISFACTION:** definizione degli ambiti di rilevazione e delle modalità di espletamento delle indagini sulla soddisfazione del cittadino-utente del servizio e analisi dei risultati emergenti dalle indagini.
4. Le società partecipate del Comune di Montevarchi, devono ispirarsi ai principi di legalità, efficienza, economicità, e devono adeguare i rispettivi regolamenti in materia di organizzazione, acquisti, personale, incarichi, affidamenti di lavori, nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla normativa vigente.

Articolo 9-sexies – Controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati si occupa sia di quelli gestiti direttamente dall'Ente che di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni.

Qualora i servizi siano gestiti attraverso organismi esterni, nei contratti di servizio dovranno essere inserite apposite forme di controllo della qualità dei servizi erogati, quali la gestione dei reclami, le indagini di customer satisfaction, la costituzione di apposite commissioni per la misurazione della qualità, ecc.

Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente è realizzato sulla base del piano esecutivo di gestione, attraverso la misurazione di indicatori della qualità dei servizi presenti nel piano dettagliato degli obiettivi annuale (PDO).

2. Gli indicatori della qualità dei servizi sono individuati sia come standard quantitativi di qualità del servizio specifico, sia attraverso l'applicazione di strumenti finalizzati alla misurazione della soddisfazione (qualità percepita) degli utenti interni ed esterni.

3. Gli strumenti utilizzati dall'Ente per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, nonché il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento, sono individuati annualmente dal piano esecutivo di gestione e sono scelti fra i seguenti:

- a) analisi dei reclami;**
- b) questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza interna (rilevazione del benessere organizzativo);**
- c) questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza esterna, in caso di servizi rivolti a portatori di interesse o utenti specifici, individuabili e circoscritti nel numero complessivo;**
- d) intervista telefonica, in caso di servizi rivolti ad numero elevato di portatori di interesse o utenti, della quale si individua un campione statisticamente significativo dal punto di vista della composizione e della numerosità;**

- e) **focus group (tecnica qualitativa di rilevazione dei dati basata sulle informazioni che emergono da una discussione di gruppo con la guida di un moderatore), in caso di servizi che riguardano gruppi esigui di portatori di interesse o utenti.**

L'attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso servizio per più esercizi, al fine di rilevare l'eventuale miglioramento della soddisfazione dell'utenza.

Art. 10- Esito dei controlli e raccordo con il controllo della Corte dei Conti- Referto

1. Gli elaborati, i report, le relazioni che vengono prodotti dagli organi e strutture comunali incaricate dello svolgimento dei controlli, come definiti nel presente regolamento, costituiscono la base per la formulazione del referto sulla regolarità della gestione e l'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 del T.U.E.L., come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera e) del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 213/2012, formulato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione Aut. della Corte dei Conti, che semestralmente il Sindaco, avvalendosi del Segretario comunale, è tenuto a trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei Conti e al Consiglio Comunale.

Articolo 11 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 come convertito dalla legge 213/2012, a cura del Segretario Comunale, copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviato alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 12 - Rinvio, entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il controllo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale (controllo strategico) ~~di cui all'art. 3, comma 2, lettera e)~~ di cui all'art. 8-bis quello sulle società partecipate, ~~di cui all'art. 3, comma 2, lettera e)~~, di cui agli artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, e quello sulla qualità dei servizi erogati ~~di cui all'art. 3, comma 2, lettera f)~~, di cui all'art. 9-sexies, si applicano al Comune di Montevarchi a decorrere dal 2015, in quanto trattasi di Comune con un numero di abitanti superiore a 15.000 ma inferiore a 100.000.

~~La concreta disciplina di tali controlli è pertanto rinviata a successive integrazioni del presente regolamento.~~

2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

4. Il Capo XIII - "Controllo di gestione" del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio n. 92 del 12/09/2007, viene sostituito nella denominazione con la seguente dicitura: "*Sistema dei controlli interni*".

Gli artt. da 48 a 52 del Regolamento di Contabilità vengono sostituiti dagli artt. da 3 a 9 del presente Regolamento, assumendo la nuova numerazione progressiva, da 48 a 52-ter, ed inserendosi organicamente nel testo del Regolamento di Contabilità.

5. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.